

CAPITOLO II

Brevi puntualizzazioni sul concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, sui criteri di valutazione delle chiamate di correo e sulla necessità della valutazione unitaria degli elementi di prova.

Le censure articolate nel primo volume dell'Atto di impugnazione intercettano il tema della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, contestata dai difensori appellanti (pag. 33).

Questi ultimi, infatti, operata una disamina della dottrina e della giurisprudenza che si erano espresse in senso contrario ad essa (con riguardo, si intende, al concorso materiale), hanno dedotto che il Tribunale sarebbe stato animato <<da ragioni ideologiche o, se si vuole, da inaccettabili scelte di politica criminale>>, che sarebbero state dichiaratamente fatte proprie dalla sentenza appellata.

In essa, infatti, soggiungono i predetti difensori, si afferma che:

- <<...il settore delle relazioni tra soggetti appartenenti al mondo della politica, dell'amministrazione, dell'imprenditoria, delle professioni, della magistratura, della finanza, con l'organizzazione mafiosa, ove non si atteggi in forme di vera e propria integrazione nella predetta struttura criminale, è quello che in modo più congeniale si presta alla riconducibilità giuridica alla figura del concorrente esterno>>;
- lo strumento giuridico del concorso esterno << seppure abbinabile a una prudente applicazione da parte del giudice, certamente si configura di indubbia efficacia per la repressione proprio di quelle forme di collusione che, tanto più pericolose quanto più subdole e

striscianti, appaiono maggiormente riprovevoli e sintomatiche dell'elevata capacità di infiltrazione della mafia nel tessuto della società civile e pertanto in grado di evidenziare la potente carica eversiva di tale realtà criminale>>.

Orbene, dall'epoca del deposito dei motivi di appello, datati primo gennaio 1997 e successivi alla sentenza n. 16 del 1994 (Demitry) ed alla sentenza n. 30 del 1995 (Mannino, in sede cautelare), la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi ancora due volte a sezioni unite, con le sentenze n. 22327 del 2003 (Carnevale) e n. 33748 del 2005 (Mannino, in sede di cognizione piena) nel senso della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa. Essa, peraltro, è presupposta nella stessa sentenza di annullamento con rinvio resa in questo processo, con cui la Corte di Cassazione, nel censurare la pronuncia del giudice di appello, ha rimarcato la distinzione tra la fattispecie in esame e quella del favoreggiamento personale.

Ha rilevato che il concorrente esterno << pur non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione, opera sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione medesima; mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa>> (pagina 322).

Nel corso della discussione svolta in questo dibattimento di appello, pur senza rinunciare formalmente al motivo riguardante la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, la Difesa ha richiamato i principi enunciati nelle sentenze Carnevale e Mannino, che, pertanto, si ritiene sufficiente esporre nel modo più conciso possibile.

Si è accennato che, già prima della sentenza Carnevale, il concorso eventuale in associazione mafiosa era stato ritenuto configurabile non soltanto nelle forme della determinazione e della istigazione, ma anche come concorso materiale, e cioè nei casi in cui il terzo, pur non essendo mai entrato a far parte dell'associazione (per non averlo voluto o perché non accettato come socio) tuttavia, prestò all'associazione stessa - nell'ambito della attività da lui svolta, nelle professioni, nella politica, nelle pubbliche amministrazioni, nella società in genere - un proprio contributo, a condizione che tale apporto, valutato *ex ante*, e in relazione alla dimensione lesiva del fatto e alla complessità della fattispecie, sia idoneo, se non al potenziamento, almeno al consolidamento ed al mantenimento dell'organizzazione.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 28 dicembre 1994, n.16 (imp. Demitry), nel confermare la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, avevano delineato la diversità di ruoli tra il partecipe all'associazione e il concorrente eventuale materiale nel senso che:

- il primo é colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza, é, insomma colui che agisce nella “fisiologia”, nella vita corrente quotidiana dell'associazione;
- il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a “far parte” di sé – difettando il requisito della *affectio societatis* - ma al quale si rivolge per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, ovvero, soprattutto, nel momento in cui essa entra in fibrillazione ed attraversa una fase “patologica” che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno (il concorrente, insomma é il soggetto che occupa uno spazio proprio nei “momenti di emergenza” della vita associativa).

Tale “parametro clinico” della fibrillazione risulta accantonato nella sentenza Carnevale, nella quale l'accento logico della partecipazione ad associazione mafiosa rispetto al concorso esterno viene posto essenzialmente sul predicato “fa parte di”.

Con detta pronuncia, il Giudice di legittimità ha evidenziato che <<l'appartenenza di taluno ad una associazione criminale dipende anche dalla volontà di coloro che già partecipano all'organizzazione esistente. E a tal fine possono rilevare certamente le regole del sodalizio, anche se l'esistenza dell'accordo può risultare pure solo di fatto: purché da fatti indicativi di una volontà di inclusione del soggetto partecipe. Non si tratta di valorizzare esclusiva-

mente le regole «statutarie» dell'associazione, ma di valutare in concreto l'effettiva volontà degli associati, come avviene in ogni reato doloso, anche quando questa volontà possa desumersi dal rispetto di regole o prassi criminali.

La necessità di ricorrere alle norme sul concorso eventuale deriva appunto dall'esigenza di assegnare rilevanza penale anche a contributi significativi resi all'organizzazione criminale da parte di chi non sia in essa considerato incluso dagli associati. Se il reato associativo, infatti, è un reato a concorso necessario, la volontà collettiva di inclusione è determinante; ma non può farsene derivare l'irrilevanza penale di comportamenti significativi sul piano causale e perfettamente consapevoli>>, attesa la funzione di estensione della punibilità al partecipe atipico rivestita dall'articolo 110 c.p., ove la sua condotta sia strumentale alla consumazione del fatto tipico.

In sintesi, il concorso cosiddetto esterno nel reato di associazione mafiosa è ritenuto configurabile in capo alla persona che, priva della *affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo generico diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Tali principi sono stati riaffermati con la sentenza 33748/05, che si è occupata dei requisiti del concorso esterno in relazione al sostegno e allo scambio politico-elettorale, evidenziando la necessità che i patti

illeciti fra il politico ed il sodalizio mafioso siano ben definiti nelle loro linee essenziali.

Segnatamente, la decisione in esame ha sottolineato che il contributo del concorrente deve essere munito di efficienza causale per la realizzazione del "fatto criminoso collettivo", e che, per ritenere avverato tale requisito, non giova il ricorso alla categoria della causalità psichica; non basta, cioè, dichiararsi "disponibili" verso l'associazione mafiosa, ma occorre porre in essere un apporto attivo, tangibile e concreto.

Tale contributo causale, unitamente al "fatto tipico", cioè all'evento di conservazione o rafforzamento del sodalizio, costituisce oggetto del dolo diretto del concorrente non inserito nella compagine sociale.

L'appellata sentenza ha fatto buon governo degli enunciati principi, riconducendo al paradigma del concorso esterno in associazione mafiosa uno spettro di condotte di agevolazione, inizialmente circoscritte quanto ai beneficiari, quindi progressivamente estese ed idonee a rafforzare il sodalizio mafioso nel suo complesso; condotte necessariamente illuminate dal dolo diretto in ragione della loro natura (attività di depistaggio delle indagini di polizia, di agevolazione sistematica di latitanti o di ricercati mafiosi o di soggetti in stretti rapporti criminali con "Cosa Nostra", attività a presidio della regola dell'omertà, come la rivelazione al Riccobono delle lamentele del costruttore Gaetano Siragusa) ma anche della veste professionale dell'imputato e dal bagaglio di conoscenze acquisito in ragione di essa.

La sentenza 33748/05 è stata evocata dalla Difesa anche per le notazioni che riguardano la valutazione del quadro indiziario ed il rapporto tra la analisi e la sintesi globale dei singoli elementi indiziari di prova.

In essa, infatti, al paragrafo n. 8 si richiama il principio secondo cui <<gli indizi devono essere, infatti, prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo: sicché ogni "episodio" va dapprima considerato di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione>>.

Rinviando al vaglio delle censure riguardanti ogni singolo episodio o circostanza la valutazione del se - ed in quali casi - il Tribunale abbia sommato elementi dotati dei caratteri dell'indizio piuttosto che addendi totalmente neutri, mette conto ricordare che la sentenza di annullamento con rinvio resa in questo processo ha riaffermato il principio della valutazione unitaria e complessiva degli elementi di prova (pagine 258 e segg.) nei seguenti termini: <<... **ai sensi dell'art. 192 c.p.p., non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perchè sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (...)**

Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso concreto (...)

Ha violato tale principio la sentenza impugnata che (come risulta all'evidenza nelle conclusioni, raffrontate con quelle rassegnate dal giudice di primo grado, e come si evidenzierà con riferimento alle singole parti della sentenza stessa) ha parcellizzato la valenza significativa di ciascuna fonte di prova, analizzandola e valutandola separatamente e in modo atomizzato dall'intero contesto probatorio, in una direzione specifica e preconcepita, astenendosi dalla formulazione di un giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze processuali, che tenga conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato, ma anche e soprattutto delle connessioni tra essi esistenti; per di più rispetto ad una tipologia di reato contrassegnato da una condotta finalizzata alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa, desumibile, considerata proprio la struttura della condotta stessa, da una serie di elementi che soltanto attraverso una valutazione complessiva possono, almeno di norma, assumere il carattere della specificità. Anzi, nei delitti associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla **prova logica**, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di contribuire alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa è desumibile per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa dell'apporto fornito alla vita del sodalizio mafioso(...)

La valutazione dell'insieme è imprescindibile allorchè si tratti di indizi, ciascuno dei quali abbia una portata possibilistica e non univoca: solo l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la **prova logica** del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigerosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. Un., 4/2-4/6/1992, n. 6682, Musumeci, riv. 191230)>>.

Altro tema attinto nel primo volume dell'Atto Impugnazione, sul quale giova operare soltanto qualche breve puntualizzazione stanti l'esaustiva disamina operata nella sentenza di annullamento con rinvio e le consolidate acquisizioni della giurisprudenza di legittimità, è quello della valutazione della chiamata di correo.

Affermano, infatti i difensori appellanti (pagg. 47-48)<<Scrivere che la personalità del chiamante deve prescindere dalle qualità etiche di esso soggetto (delinquente, estortore, autore di crimini di sangue efferati) e concentrare l'analisi sulla posizione assunta dal medesimo in seno all'organismo criminale, costituisce una rinuncia all'indagine sulla personalità.

Ridurre il disinteresse all'indifferenza del collaborante rispetto alla posizione del chiamante rispetto all'accusato limitandola a eventuali motivi di rancore, costituisce valutazione inaccettabile.

Limitare la spontaneità della propalazione ad una "non coartazione" (per altro neppure verificata), è criterio fallace. Rinunciare all'immediatezza, quale requisito dell'attendibilità intrinseca, costituisce avallo indiscriminato delle propalazioni.

Nè valgono i tentativi di dar corpo alle propalazioni attraverso giustificazioni del tipo: "problemi mnemonici", "livello culturale" o ad altre affermazioni del tipo, che mirano a giustificare taluni progressivi adattamenti in sintonia con altre propalazioni.

Far ricorso all'intrinseca forza di persuasione dell'accuse dei vari collaboranti (espressione indicativa del vuoto più assoluto) e ricondurla, comunque, all'intrinseca logicità del racconto, è fatto che atterrisce. Soprattutto in un contesto che palesa scarsissimi dati di riferimento alla posizione processuale dell'accusato o, ancor peggio, allorquando la cennata intrinseca forza persuasiva viene mantenuta malgrado la prova contraria offerta dalla difesa>>.

In sintonia con queste asserzioni, ed in special modo nel corso del dibattimento di primo grado, la Difesa ha ripetutamente fatto leva - anche con specifiche domande come quella sul numero degli omicidi commessi - sul passato criminale dei collaboranti, quasi a volere erigere a cardine della valutazione di attendibilità intrinseca giudizi morali che, pur involgendo aspetti non suscettibili di essere obliterati ai fini dell'indagine sulla personalità dei dichiaranti - non attengono alle finalità essenziali del "contratto" di collaborazione con la Giustizia.

Quest'ultimo, infatti, è frutto di scelta di politica legislativa di tipo premiale ed incentivante, alla cui stregua le collaborazioni scontano una motivazione di tipo utilitaristico e sfuggono, in linea di massima, ad un inquadramento in termini prettamente etici o spirituali, restando affidato il loro controllo al vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, ed i rimedi in caso di mendacio alla incriminazione per

calunnia o favoreggiamento, alle sanzioni previste dall'articolo 8 D.L. n. 152/91, nonché alla spada di Damocle della revoca dello speciale programma di protezione.

Senza dire che, come è stato più volte ribadito in giurisprudenza (in termini, ex plurimis, Cass. pen. , sez. I, sentenza 1 luglio 1999, n. 9723 che richiama la motivazione della sentenza di appello) *<<il criterio relativo alla attendibilità del dichiarante assume connotazioni particolari ove riferito ad un collaboratore di giustizia: quest'ultimo, infatti, è di regola persona stabilmente inserita nel mondo della malavita, sicché da un punto di vista morale la sua credibilità è da ritenersi "insussistente"; paradossalmente, però, è proprio il suo inserimento nella malavita a porlo in condizione di conoscere i fatti oggetto delle sue dichiarazioni, sicché la verifica della attendibilità comporterà la necessità di accertare se nel caso concreto il collaborante potesse avere un interesse, diretto o indiretto, a fornire indicazioni false e fuorvianti>>*.

In ordine alle ulteriori osservazioni dei difensori appellanti, non è dato rilevare, nella sentenza appellata, affermazioni mirate a qualunque costo << a giustificare taluni progressivi adattamenti in sintonia con altre propalazioni>> o giustificazioni di principio come quella dei <<problemi mnemonici>> o del <<livello culturale>> dei collaboranti; né, tanto meno, la tendenza ad attribuire carattere esaustivo <<all'intrinseca logicità del racconto>>.

La giurisprudenza, piuttosto - individuati gli indici cui ancorare il necessario giudizio di attendibilità intrinseca (la personalità, le

condizioni sociali, economiche e familiari, lo stato del dichiarante, i suoi rapporti con i chiamati in correità, la genesi remota e prossima della sua risoluzione a collaborare, la intrinseca consistenza delle dichiarazioni alla luce dei criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità) - ha escluso che il rinvenimento di alcuni parametri negativi possa, di per sé solo, fondare il giudizio di inattendibilità delle propalazione.

In primo luogo, invero, entro certi limiti, l'imprecisione, l'incoerenza, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in momenti successivi possono trovare idonea giustificazione in offuscamenti della memoria (specie riguardo a fatti molto lontani nel tempo, ovvero se si tratti di rivelazioni di pregresse episodi criminosi che rientrano nella routine criminosa del dichiarante), nello stesso, fisiologico, progredire del ricordo, una volta portato alla luce, o ancora nell'emotività, se non anche in limiti di natura culturale nella ricostruzione dei fatti.

D'altra parte, verifica intrinseca ed estrinseca della chiamata rappresentano due temi di indagine strettamente interdipendenti, nel senso che un giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca può bilanciare la minore valenza dei riscontri esterni, che devono essere comunque sussistenti; per converso, un minor grado di intrinseca attendibilità delle accuse impone una verifica rigorosa circa la concorrenza di riscontri esterni di più accentuato spessore, anche con riguardo alla personalizzazione delle imputazioni; restando, comunque, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la

valutazione della consistenza e della pregnanza dei riscontri (cfr. Cass. pen. sez. I, sentenza n. 4547 del 1995).

Poste queste premesse, si passerà all'esame delle censure riguardanti le singole propalazioni ed i singoli episodi valorizzati dal Tribunale. Verranno, quindi, rassegnati i contributi resi dai collaboranti escussi nel primo dibattimento di appello (peraltro a fronte un quadro probatorio già esaustivo ai fini della affermazione di responsabilità, formatosi nel giudizio di primo grado) ed infine gli esiti della istruttoria dibattimentale svolta in questo giudizio di rinvio.